



LA GIUNTA REGIONALE  
Su proposta dell'Assessore All'Urbanistica e Casa

VISTA la legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e successive modificazioni e integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 15 gennaio 1972, n.8;  
VISTA la legge regionale 8 novembre 1977, n.43 e successive modificazioni;  
VISTA la legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche;  
VISTA la legge regionale 2 luglio 1987, n.36;  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;  
VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n.57;  
VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.383;  
VISTA la legge regionale 22 maggio 1997, n.11;  
VISTA la legge regionale 6 giugno 1997, n.22;  
VISTA la legge 24 novembre 2000, n.340;  
VISTA la legge regionale 22 dicembre 1999, n.38 e successive modificazioni e integrazioni  
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2002, n.54 è stato istituito, ai sensi dell'art.16 della L.R.38/99 il Comitato Regionale per il Territorio con le competenze descritte nel predetto articolo e ne sono stati individuati i membri;


PRESO ATTO che tra le competenze del Comitato sono previste alla lettera g) del citato articolo 16 della L.R.38/99 "altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli Organi regionali";

CHE, ai sensi dell'art.67 della medesima L.R.38/99 il Comitato Regionale per il Territorio dal suo insediamento subentra nelle funzioni della prima sezione del Comitato Tecnico Consultivo regionale per l'urbanistica e l'assetto del territorio relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione del comitato tecnico consultivo stesso e non ancora conclusi alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16;

CONSIDERATO che l'art.66 (*Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche*) della legge regionale 38/99, modificato successivamente e da ultimo dall'art.88, comma 1, lettere a) e b) della L.R. 6 settembre 2001, n. 24, dispone che:

"1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati dai comuni fino alla data di pubblicazione del Piano Territoriale Provinciale Generale ai sensi dell'art. 21, comma 12, e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2002, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma

"2. Fino alla data di adozione dei Piani Urbanistici Comunali Generali ai sensi della presente legge e, comunque, fino alla scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai P.T.P.G., agli strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio 1987, n. 36 e successive modificazioni."



CHE il D.P.R. 18 aprile 1994, n.383 -*regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale* - prescrive all'art.3, ai fini dell'intesa Stato-Regione per la realizzazione di opere di interesse statale in difformità dagli strumenti urbanistici comunali il ricorso all'istituto dell'accordo di programma ex art.34 del decreto legislativo 267/2000;

CHE, inoltre, norme di legge statale hanno introdotto nel sistema della pianificazione urbanistica del territorio numerosi strumenti di concertazione per la realizzazione di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati per la cui attuazione è previsto il ricorso alla semplificazione e snellimento delle procedure di approvazione attraverso l'istituto della conferenza dei servizi ed eventuale accordo di programma (*articoli 14, 14 bis, 14 ter e 14 quater della legge 7 agosto 1990, n.241, come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n.340*)

CHE, in particolare, per alcuni di detti interventi (Programmi Integrati, ex art.16 della legge 179/92 e Programmi di Recupero Urbano previsti dall'art.11 della legge 493/93), la legge regionale 6 giugno 1997, n.22 stabilisce, ai fini della loro approvazione, il ricorso ai procedimenti di cui all'art.1 e 5 della legge regionale 2 luglio 1987, n.36 se trattasi, rispettivamente di programmi conformi o difformi dallo strumento urbanistico generale vigente;

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli strumenti urbanistici la cui modalità di approvazione è stabilita dagli articoli 4 - 5 e 6 della legge regionale 36/87, le determinazioni definitive della Giunta regionale devono essere assunte, in deroga a quanto stabilito dall'art.2, quarto comma, n.2), 3) e 4), della legge regionale 8 novembre 1977, n.43, previo parere del Settore tecnico della pianificazione comunale;

CHE la stessa procedura è prevista per l'approvazione dei Programmi Integrati e di Recupero Urbano dalla citata L.R. 26 giugno 1997, n.22 e per il rilascio del nulla osta per concessioni edilizie in deroga alle norme degli strumenti urbanistici dall'art.39 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11;

CHE in ordine ai patti territoriali la legge 662/96, art.2, comma 203 e ed ai programmi denominati di "riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio" (PRUSST) di cui al Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998, le norme statali prevedono procedure accelerate attraverso conferenze di servizi ed accordi di programma;

RITENUTO, alla luce dei precedenti considerato, che non devono essere sottoposti al parere obbligatorio del Comitato Regionale per il Territorio gli strumenti urbanistici per i quali disposizioni di leggi regionali non prevedono o escludono tale adempimento;

CHE parimenti non è previsto il parere obbligatorio del Comitato per gli interventi per i quali disposizioni di legge prescrivono procedure accelerate quali patti territoriali e programmi di intervento o di opere pubbliche, ovvero di opere e di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, per l'attuazione dei quali, anche qualora comportino variazione agli strumenti urbanistici, è previsto il ricorso alla disciplina per gli accordi di programma secondo la procedura dell'art.27 della Legge

142/90, sostituito dall'art.34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

CHE per contro è da ritenere che debbano essere sottoposti al parere obbligatorio del Comitato gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati in applicazione delle leggi urbanistiche previgenti, ai sensi degli artt.66 e 67 della L.R.38/99,

RITENUTO, infine, di dover precisare che i pareri richiesti dagli Organi regionali, ricompresi nella lettera "g" dell'art.16 della L.R.38/99 dovranno essere espressi nei tempi indicati dall'organo richiedente, trascorsi inutilmente i quali si dovrà prescindere dallo stesso parere qualora la legge stabilisca termini perentori per la conclusione del procedimento di approvazione e ciò in quanto il ricorso ad adempimenti non prescritti non può aggravare il procedimento stesso con l'introduzione di procedure non previste dalle leggi e dai regolamenti, se non per straordinarie e motivate esigenze emerse nel corso dell'istruttoria, giusto il disposto di cui all'art.2, 2° comma della legge regionale 57/93;

Tutto ciò premesso e considerato

#### DELIBERA

1. Sono soggetti al parere obbligatorio del Comitato oltre ai provvedimenti indicati dalle lettere da a) ad f) dell'art.16 della L.R.22 dicembre 1999, n.38, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti adottati, in applicazione di leggi urbanistiche previgenti, ai sensi degli articoli 66 e 67 della stessa legge regionale.
2. Gli Organi della Regione possono richiedere, in casi particolari, ai sensi dell'art.16 –lettera g) – della L.R.38/99, il previo parere del Comitato anche in ordine ai provvedimenti urbanistici per i quali le norme di legge regionale escludono o non prevedono tale adempimento quali:
  - a. Gli strumenti urbanistici di cui agli articoli 4 – 5 e 6 della L.R. 2 luglio 1987, n.36;
  - b. I Programmi integrati e di recupero urbano di cui alla L.R. 6 giugno 1997, n.22;
  - c. I nulla-osta per il rilascio di concessione edilizia in deroga alle norme degli strumenti urbanistici di cui all'art.39 della legge regionale 22 maggio 1997, n.1
  - d. gli interventi per la cui approvazione è previsto il ricorso al procedimento accelerato di cui alla legge 241/90 e al decreto legislativo 267/2000.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
 IL SEGRETARIO: F.to Dott. Adolfo Papi

04 GIU. 2002